



PRESENTANO: Il Parco Provinciale del Monte Fuso "ISTRUZIONI PER L'USO"

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PARCO PROVINCIALE DEL MONTE FUSO

E' proibita la raccolta, la manipolazione, il danneggiamento e l'asportazione di fiori, prodotti del sottobosco, flora, fauna e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco e le sue parti.

È assolutamente vietata l'introduzione nel Parco di ogni strumento idoneo alla Caccia.

BARBECUE AD USO PUBBLICO: R E G O L A M E N T O

- le griglie, il cui uso è obbligatorio, sono incatenate vicino ai Barbecue, è altresì obbligatorio l'uso della carbonella e della diavolina, che sono reperibili presso l'ufficio del Parco;
- prestare la massima attenzione al fine di evitare il rischio di propagazione incendi, a tale scopo è fatto assoluto divieto di usare la legna sia per accendere la carbonella sia per fare la brace;
- dopo l'uso lasciare il barbecue pulito ed in ordine, per un successivo utilizzo;
- in caso di emergenza utilizzare l'estintore

è fatto assoluto divieto di utilizzare barbecue privati

E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori, opportunamente collocati nelle varie zone del Parco, compreso i parcheggi.

E' severamente vietato l'accesso all'interno dell'area recintata, denominata Centro Faunistico, se non accompagnati dai custodi o dal gestore delle strutture del Parco, durante le visite guidate.

Sono vietati schiamazzi ed attività in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.

Dalle attività e dai giochi permessi sono esclusi tutti quelli che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile (**Tipo Pallone**) e, comunque, tutti quelli che possono costituire oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.

I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio. I proprietari ed i detentori dei cani dovranno attenersi alle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320) ed Ordinanze del Ministero della Salute del 09.09.2003 e del 27.08.2004. *"In particolare dovranno essere muniti di sacchetto per la raccolta delle feci, le quali dovranno poi essere riposte nei contenitori per la raccolta dei rifiuti."*

Per il benessere degli animali è fatto assoluto divieto somministrare cibi dall'esterno della recinzione. *"I mammiferi presenti nella recinzione mangiano esclusivamente vegetali crudi."*

Per le violazioni delle norme relative al presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) minimo ad Euro 500,00 (cinquecento/00) massimo = **Sanzione € 50,00 (cinquanta/00) pari al doppio del minimo.**